

ALLEGATO "B"

RACCOLTA N. 335

REPERTORIO N. 555

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società consortile mista a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, denominata "Fermano Leader S.C.a.r.l.".

Articolo 2 - Sede

La Sede è nel Comune di Monte Giberto all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'assemblea ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza in Italia ed all'estero) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 4 - Oggetto

La Società Fermano Leader SCARL ha per oggetto lo sviluppo locale del territorio rurale fermano tramite l'approccio Leader, avvalendosi, in via prioritaria ma non esclusiva, del sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

La società indirizza prioritariamente le iniziative al proprio sostegno ed alla promozione dello sviluppo rurale e dell'occupazione nel territorio fermano, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciali E locali. Tuttavia la Società può operare anche al di fuori del territorio oggetto del PSL. La Società potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico ed occupazionale nell'ambito dell'area di attuazione ed in particolare la realizzazione di servizi idonei ad agevolare lo sviluppo economico delle imprese locali, nonché favorire tutte quelle azioni a sostegno delle attività esistenti per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie per l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici e comunque per la ricerca di ottimali fondi di finanziamento. Gli ambiti di azione della Società sono i seguenti:

- a)** Animazione e promozione dello sviluppo locale;
- b)** Formazione professionale, ed aiuti all'occupazione;

c) Azioni informative-dimostrative e promozionali per lo sviluppo delle zone rurali;

d) Sostegno alle micro, piccole e medie imprese nonché allo sviluppo ed all'innovazione del sistema agricolo locale, dell'artigianato e dei servizi alla popolazione e alle imprese;

e) Valorizzazione e commercializzazione anche diretta di prodotti agricoli e tipici locali;

f) Promozione e realizzazione di collegamenti informatici e telematici all'interno dell'area di intervento specifico e con l'esterno;

g) Consulenze, ricerche ed indagini conoscitive in campo socio-economico, ambientale ed urbanistico territoriale;

h) Redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità;

i) Forniture di servizi ad enti pubblici, alle imprese ed associazioni private, quali: la gestione ed il controllo economico finanziario, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici, per convegni e seminari, collaborazione a riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione, anche on line;

j) Partecipare a reti, cluster, consorzi e raggruppamenti - anche temporanei - di imprese, associazioni e società sia di

diritto pubblico che privato.

k) Favorire tutte quelle azioni a sostegno delle attività esistenti per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie per l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici e comunque per la ricerca di ottimali fondi di finanziamento.

La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate ed istituti di credito, enti ed associazioni; potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia.

La Società potrà dare garanzie tanto personali che reali anche a favore di terzi.

TITOLO II - Soci

Articolo 5 - Requisiti dei soci

Possono entrare a fare parte della società Consortile, in considerazione degli scopi e finalità indicati nell'art. 4 del presente Statuto, gli enti locali e gli altri enti pubblici istituzionali, gli istituti bancari e finanziari, le università, gli istituti di ricerca e gli enti di formazione, le associazioni di categoria e quelle portatrici di interessi pubblici diffusi, le singole imprese e le loro associazioni, le so-

cietà di persone e di capitali, le cooperative e loro consorzi.

Articolo 6 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente statuto, le delibere assembleari, le delibere del Consiglio di Amministrazione ed i regolamenti, a favorire gli interessi della Società, e non possono svolgere azioni ed attività che possono danneggiarla o pregiudicarne il funzionamento.

Articolo 7 - Ammissione dei soci

Successivamente alla costituzione, per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al consiglio d'amministrazione che dovrà deliberare in materia.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare quanto segue:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) pieno possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni, già adottate dagli organi sociali, impegnandosi a rispettarle nella loro integrità.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e dall'indicazione del codice fiscale.

Nel caso di persone delegate di cui al precedente comma, che

non siano amministratori o soci delle deleganti, la delega dovrà prevedere espressamente la durata e formalizzata tramite apposita delibera. Essa comunque decade automaticamente con la decadenza dell'organo che l'ha rilasciata.

I soci che entrano a fare parte della società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento delle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

TITOLO III - Capitale Sociale - Quote - Trasferibilità Delle

Quote

Articolo 8 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

Articolo 9 - Quote sociali

La suddivisione delle quote di partecipazione è effettuata ai sensi dell'art. 2468 codice civile. La partecipazione minima è prevista in euro 200,00 (duecento/00) e quella massima che ogni singolo socio può detenere è fissata in euro 3.000,00 (tremila/00). Il voto in assemblea viene esercitato dai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Articolo 10 - Variazioni del capitale sociale

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia

(artt. 2481, 2481-bis, 2481-ter codice civile) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. La decisione di aumento del capitale sociale deve prevedere l'eventuale sovrapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. Nel caso di offerta in sottoscrizione a terzi non soci, è fatto salvo il gradimento da parte dell'organo amministrativo.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter codice civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 36.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di

legge (artt. 2482, 2482-bis, 2482-ter, 2482-quater codice civile) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. e purché la detta documentazione sia resa disponibile sul sito internet della Società. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata, con il consenso unanime di tutti i soci, in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 11 - Versamenti e finanziamenti soci

L'eventuale richiesta dell'organo amministrativo ai soci di versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia, dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 codice civile

Articolo 12 - Partecipazioni

È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura

non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 codice civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 codice civile.

Articolo 13 - Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Per trasferimento "per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione concernenti la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre la vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

Il socio che intenda alienare per atto tra vivi in tutto o in parte la propria quota, deve concedere il diritto di prelazione agli altri soci; in conseguenza di ciò, egli deve comunicare per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con raccomandata a mano firmata per rice-

vuta, agli altri soci il suo intendimento, indicando il prezzo e tutte le ulteriori condizioni del trasferimento, compresi il domicilio per la risposta, le modalità di pagamento ed il termine entro cui dovrà essere esercitato il diritto di prelazione che comunque non potrà essere superiore a sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Socio alienante può esperire la procedura per consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, nei termini sopra indicati, anche tramite la Società "Fermano Leader S.C.a.r.l.", a tal uopo delegata.

I trasferimenti delle partecipazioni sociali per atto a titolo gratuito non sono soggetti a diritto di prelazione.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte tutti i soci, la partecipazione offerta spetta ai medesimi in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

Fermo restando che il diritto di prelazione sulla quota offerta in vendita spetta ai soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, nel caso in cui qualcuno di essi non voglia o non possa esercitarlo, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene (in quanto da loro appositamente comunicato in sede di esercizio del diritto di prelazione).

Qualora nessuno dei soci intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indi-

cati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione a terzi estranei alla società a condizione che il prezzo di vendita non sia inferiore al prezzo specificato nella comunicazione di cui sopra.

In ogni caso di trasferimento a terzi è, tuttavia, fatto salvo, previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC da parte del socio cedente alla società, il gradimento dell'organo amministrativo che, verificata la regolarità della procedura di offerta in prelazione agli altri soci conformemente a quanto sopra stabilito, dovrà comunicare, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, il proprio dissenso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del socio alienante. In mancanza della comunicazione di tale esplicito dissenso si intenderà approvata la cessione della quota al terzo indicato dal cedente.

Si applica l'art. 2469 codice civile e il socio può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 codice civile.

In difetto di tale procedura l'eventuale trasferimento della partecipazione sarà inefficace nei confronti della società e, pertanto, l'acquirente non avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Articolo 14 - Contribuzioni

Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni

volontarie - senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni - istituti di credito, organismi politici ed economici, istituti scientifici, enti pubblici e soggetti privati che condividano gli scopi sociali.

TITOLO IV - Assemblea

Articolo 15 - Convocazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale od in qualsiasi altro luogo della Regione Marche.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare; in tal caso se l'organo amministrativo non provvede alla convocazione dell'assemblea, per deliberare su tutti gli argomenti indicati dai soci, entro trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta dei soci, gli stessi possono convocare l'assemblea. La richiesta dovrà essere effettuata tramite raccomandata A.R. o PEC ed indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con PEC o con lettera raccomandata anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, purché vi sia prova dell'avvenuta ricezione, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci o alla casella PEC comunicata dal Socio. Nel caso di Soci sprovvisti di PEC, la convocazione potrà avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica, allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal Socio, che risulti espressamente dal libro soci e che i Soci stessi dovranno aggiornare ad ogni variazione. Resta fermo che i Soci sprovvisti di PEC che non intendano indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o infor-

mati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 16 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci cui spetta il diritto di voto.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 17 - Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2372 codice civile, ma la stessa persona non potrà rappresentare più di tre soci. Non sono ammesse deleghe a dipendenti, amministratori o sindaci della società qui costituita.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Le deleghe, fatta eccezione per quelle permanenti, devono essere consegnate in Assemblea.

Articolo 18 - Presidenza dell'assemblea

La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, al Vicepresidente. In caso di mancanza od impedimento anche del Vicepresidente gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 19 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è validamente costituita se vi è la presenza:

- in prima convocazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale;
- in seconda convocazione qualunque sia la quota di capitale sociale presente.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino al-

meno la metà del capitale sociale presente in Assemblea.

L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno 2/3 del capitale sociale per decisioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo e per decisioni riguardanti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il Presidente può stabilire che il voto dell'assemblea si svolga in modo palese salvo che la maggioranza dell'Assemblea stabilisca diversamente.

Articolo 20 - Verbalizzazione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In questo caso il Presidente dell'Assemblea potrà richiedere che le stesse siano depositate per iscritto e sottoscritte al fine di farne parte integrante del verbale in allegato.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci.

Il Presidente avrà cura di inviare il verbale dell'assemblea ai soci che ne facciano richiesta, anche a mezzo di trasmissione elettronica.

Articolo 21 - Vincoli di delibera

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia

TITOLO V - Amministrazione

Articolo 22 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Composizione dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione, si compone di un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea dei soci. In ogni caso l'entità rappresentante la componente privata dovrà essere superiore al 50 (cinquanta) per cento del totale.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea all'atto del suo insediamento, ed un Vicepresidente Vicario che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da un numero complessivo non superiore alla metà dei suoi componenti, ovvero, determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 codice civile. In ogni caso, le delibere del comitato esecutivo devono essere adottate a maggioranza dei voti espressi dai propri componenti privati. Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate all'art. 2475 comma 5 codice civile.

Articolo 24 - Durata dell'organo amministrativo

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà a norma di legge.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a)** possono essere anche non soci;
- b)** non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile;
- c)** sono rieleggibili;
- d)** possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del

codice civile;

e) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile;

f) decadono in caso di assenza non giustificata in tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione, nonché per le cause previste dalle leggi vigenti.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori o la metà di essi in caso di numero pari, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 25 - Consiglio di amministrazione

Il funzionamento del consiglio di amministrazione è così regolato:

A - PRESIDENZA

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B - RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché nella Regione Marche) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci effettivi, se nominati.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito a mezzo PEC o con lettera raccomandata anche a mano, ovvero nel caso di urgenza ravvisata dal Presidente, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, purché vi sia prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima dell'adunanza, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario.

C - DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica tra i quali vi sia anche il Presidente o il Vicepresidente Vicario.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei pre-

senti.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti degli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

D - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Articolo 26 - Poteri dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Per gli atti di seguito elencati, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

a) comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;

b) contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in genere;

c) acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qualunque tipo;

d) nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina a procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi;

e) assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale;

f) fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti quando l'importo non sia superiore ad euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni singola transazione e/o rinuncia;

g) definire i rimborsi spese per dipendenti, collaboratori e professionisti consulenti;

h) nominare i dipendenti ed incaricare i collaboratori ed i consulenti esterni fissandone i compensi;

i) deliberare l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci e termini della sua convocazione;

j) approvare il P.S.L. (Piano di Sviluppo Locale), ovvero qualunque altro strumento di programmazione comunque denominato dai Regolamenti comunitari in materia e le eventuali sue modifiche;

k) predisporre il bilancio d'esercizio completo della relazione sulla gestione e della nota integrativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro i termini e con le modalità previste dal Codice Civile;

l) nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

m) predisporre i regolamenti e le eventuali loro modifiche da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Articolo 27 - Rappresentanza della società

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è affidata la firma e la rappresentanza legale, anche in giudizio, della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le attribuzioni spettano al Vicepresidente Vicario, ovvero, in presenza di più Vicepresidenti, a quello più anziano di età.

La firma del Vicepresidente fa fede di fronte a chiunque nell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 28 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

Articolo 29 - Diritti dei soci non amministratori

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli

affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 30 - Struttura tecnico amministrativa

La struttura tecnico-amministrativa cura il funzionamento della Società ed è costituita da figure tecniche dotate di specifica competenza, in particolare nell'Ambito Leader e nei settori dello sviluppo territoriale e degli strumenti di programmazione cofinanziati dai Fondi Europei. La struttura tecnico-amministrativa è inoltre dotata di specifiche competenze contabili e tecnico-giuridiche per la predisposizione delle procedure ed atti amministrativi.

Articolo 31 - Funzionamento

Il funzionamento della società e la partecipazione dei soci all'attività possono essere regolati da uno o più regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci.

I regolamenti dovranno essere rispettati puntualmente dai Consorziati.

TITOLO VI - Collegio sindacale

Articolo 32 - Organo di controllo

Quale organo di controllo, i soci, qualora lo ritengano opportuno, possono nominare il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 33.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 codice civile.

Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 33.

Articolo 33 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea dei soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e ss.).

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis codice civile ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nell'apposito Registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 codice civile.

La retribuzione annuale dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta

da tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 codice civile.

TITOLO VII - Bilancio e utili

Articolo 34 - Esercizio sociale - Bilanci

Gli esercizi sociali vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 35 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati come segue: a riserva legale nella misura del 20%; il residuo 80% al fondo di riserva straordinaria indivisibile. Nessun utile potrà essere ripartito direttamente o indirettamente tra i so-

ci.

TITOLO VIII - Recesso ed esclusione dei soci

Articolo 36 - Recesso del socio

A) CASI DI RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

B) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL RECESSO

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti alla precedente lettera A), dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua

conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La PEC o lettera raccomandata A.R. di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 codice civile e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Articolo 37 - Esclusione del socio

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'assemblea dei soci con apposita delibera.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere comunicata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Il socio escluso ha diritto alla liquidazio-

ne della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 36 lett. C) in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO IX - Scioglimento e liquidazione

Articolo 38 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di
- pluralità di liquidatori, nonché gli eventuali compensi ad essi spettanti;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di

singoli beni o diritti, o blocchi di essi;

- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 codice civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter codice civile.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e ss.).

L'intero patrimonio esistente al momento dello scioglimento, dopo il pagamento di tutte le passività e il rimborso delle quote sociali, dovrà essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO X - Clausola compromissoria

Articolo 39 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia, che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società. L'arbitro giudicherà irritualmente, secondo equità, esonerato da ogni formalità di procedura e in forma inappellabile, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e la sua decisione si intenderà come espressione della comune volontà delle parti, e riguarderà anche la determinazione e la suddivisione delle spese dell'arbitrato.

TITOLO XI - Disposizioni varie e rinvio

Articolo 40 - Disposizioni varie e rinvio

Si precisa che:

- il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci;
- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata nonché le leggi speciali sulle società consortili miste;
- essendo la presente società caratterizzata prevalentemente da elementi capitalistici, propri delle società di capitali, nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto

compatibili le norme in tema di società per azioni.

F.to: Michela BORRI

F.to: Federico Mario FERRARIS Notaio (segue impronta del sigillo notarile)

Io sottoscritto Dott. Federico Mario FERRARIS, Notaio in Grottammare, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo nei miei atti, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette per gli usi consentiti dalla legge.

Grottammare, lì sei giugno duemiladiciotto.

F.to Federico Mario FERRARIS, Notaio



Firmato digitalmente da FEDERICO
MARIO FERRARIS
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI ASCOLI
PICENO:92027860441